2026/1554

10.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1554 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2026

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta e la presentazione alla Commissione di dati sulla mobilità urbana per nodo urbano nei settori della sostenibilità, della sicurezza e dell'accessibilità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ([1]), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1679, gli Stati membri devono utilizzare il sistema informativo interattivo geografico e tecnico per la rete transeuropea dei trasporti (TENtec) per riferire in merito all'attuazione di tale regolamento. È pertanto opportuno utilizzare TENtec anche per presentare i dati sulla mobilità urbana per nodo urbano nei settori della sostenibilità, della sicurezza e dell'accessibilità.

(2) Lo Stato membro dovrebbe adottare le misure necessarie per fare sì che alla fine di ogni anno di riferimento siano disponibili i dati sulla mobilità urbana più recenti, aggiornati e di buona qualità.

(3) La frequenza di presentazione dei dati e la data di decorrenza dell'obbligo di comunicazione dovrebbero essere in linea con i limiti previsti dal regolamento (UE) 2024/1679. Entro tali limiti dovrebbe essere consentita una certa flessibilità, per evitare inutili oneri amministrativi a carico degli Stati membri.

(4) Per la raccolta dei dati è opportuno stabilire la copertura geografica dei dati da rilevare. Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire la copertura geografica sulla base delle unità amministrative locali (LAU), di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), e informare la Commissione in merito ai codici LAU da utilizzare per raccogliere i dati per ciascuno dei loro nodi urbani. Al fine di agevolare l'attuazione, la scelta è ricaduta sulle LAU poiché sono presenti in tutti gli Stati membri e sono menzionate all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003. Per fare in modo che i dati possano essere trasmessi agevolmente tramite TENtec, lo Stato membro dovrebbe comunicare alla Commissione i codici LAU da utilizzare entro il 31 dicembre 2026 o entro il 31 dicembre dell'anno precedente gli anni di riferimento successivi.

(5) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 novembre 2025 ([4]).

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1679,

([1]) GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.

([2]) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([4]) Parere del Garante europeo della protezione dei dati C2025-1033.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli indicatori da utilizzare per la raccolta dei dati sulla mobilità urbana, definisce i metodi per la raccolta e la presentazione di tali dati alla Commissione e specifica il termine per la loro presentazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «dimora abituale»: la dimora abituale quale definita all'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]);

2) «dati di geolocalizzazione»: le informazioni che identificano l'ubicazione geografica dell'interessato in questione o forniscono indicazioni su di essa;

3) «nodo di accesso»: luogo predefinito in cui i passeggeri possono salire o scendere dal trasporto di linea;

4) «incidente stradale»: incidente stradale segnalato come tale alla banca dati comunitaria sugli incidenti stradali, istituita a norma della decisione 93/704/CE del Consiglio ([6]) («banca dati CARE»);

5) «ferito grave»: persona ferita gravemente segnalata come tale alla banca dati CARE;

6) «ferito mortalmente»: persona ferita mortalmente segnalata come tale alla banca dati CARE;

7) «trasporto su strada»: tutti gli spostamenti su strada all'interno dell'area geografica;

8) «viaggio»: viaggio da un luogo di partenza alla destinazione, indipendentemente dalle sue finalità, compresi gli spostamenti tra il luogo di partenza e la destinazione quando questi coincidono;

9) «parco auto»: il numero di autovetture immatricolate a una determinata data all'interno dell'area geografica e autorizzate a circolare sulla strada pubblica;

10) «veicolo immatricolato»: veicolo immatricolato e autorizzato all'interno dell'area geografica;

11) «autovettura»: veicolo stradale a motore, diverso dai ciclomotori o dai motocicli, destinato al trasporto di passeggeri, avente al massimo nove posti (compreso quello del conducente);

12) «tratta»: itinerario o percorso definito, operato nell'ambito di un servizio di trasporto pubblico di linea e assegnato a una linea di trasporto specifica, che un veicolo di trasporto pubblico percorre viaggiando da un nodo di accesso all'altro sulla base di un orario, indipendentemente dal fatto che attraversi o meno lo stesso nodo di accesso più di una volta e che una o più linee operino o meno tra gli stessi nodi di accesso;

13) «ore di punta»: le ore di un normale giorno infrasettimanale (non festivo) in cui il maggior numero di persone viaggia nel nodo urbano, di cui almeno un'ora al mattino e un'ora alla sera;

14) «stazione ferroviaria»: luogo, lungo una linea ferroviaria, dove può iniziare, fermarsi o terminare un servizio ferroviario per il trasporto passeggeri su linee che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]).

([5]) Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1260/oj).

([6]) Decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/704/oj).

([7]) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj).

Articolo 3

Raccolta dei dati

Gli indicatori da utilizzare per la raccolta dei dati sulla mobilità urbana di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2024/1679 sono quelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Per ciascun indicatore, lo Stato membro applica il rispettivo metodo di raccolta dei dati di cui all'allegato.

Lo Stato membro garantisce che il metodo di raccolta dei dati scelto fornisca dati di buona qualità. Lo Stato membro mette la metodologia di raccolta dei dati a disposizione della Commissione su richiesta.

Articolo 4

Presentazione dei dati alla Commissione

1. Gli Stati membri utilizzano il sistema informativo e di monitoraggio TENtec per presentare i dati avvalendosi del modello fornito dalla Commissione. Essi presentano i dati per area geografica, identificata con la procedura di cui all'articolo 6.

2. A seconda dell'indicatore e della disponibilità dei dati, la presentazione dei dati può avvenire in una delle due modalità seguenti:

a) gli Stati membri presentano i dati direttamente alla Commissione;

b) nei casi di cui all'allegato, la Commissione estrae i dati forniti in precedenza dallo Stato membro in occasione di un'altra comunicazione, se tali dati sono geolocalizzati. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di rivedere successivamente tali dati.

Articolo 5

Termini per la presentazione dei dati

1. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni quattro anni entro il 31 dicembre, lo Stato membro presenta i dati relativi agli indicatori di cui all'allegato conformemente ai metodi di raccolta dei dati ivi stabiliti. Si tratta dei dati più recenti e aggiornati disponibili al momento della presentazione.

2. In deroga al paragrafo 1, la prima serie di dati può essere presentata entro il 31 dicembre 2028 a condizione che lo Stato membro notifichi alla Commissione la sua intenzione di procedere in tal modo entro il 31 dicembre 2027. La presentazione dei dati entro il termine successivo non incide sulle tempistiche degli anni di riferimento successivi.

3. In deroga al paragrafo 1, i dati per l'indicatore SU.1 «Numero di viaggi giornalieri nella zona geografica, ripartiti secondo le cinque modalità di viaggio seguenti: a piedi, in bicicletta, con trasporti motorizzati individuali, con trasporto pubblico e altro», di cui all'allegato, possono essere presentati ogni cinque anni. Lo Stato membro che opta per tale frequenza di presentazione notifica la propria decisione alla Commissione entro il 31 dicembre 2027.

4. Per quanto riguarda gli indicatori di sicurezza per i quali sono richiesti dati annuali, i dati presentati ogni quattro anni devono riguardare i quattro anni intercorsi tra gli anni di riferimento. Se non è possibile coprire l'intero periodo di quattro anni, occorre presentare i dati riferiti al maggior numero possibile di anni intermedi, mentre gli eventuali dati mancanti devono essere forniti nell'anno di riferimento successivo.

5. Se dalla comunicazione precedente non sono stati generati o raccolti nuovi dati, lo Stato membro ripresenta i dati comunicati in precedenza corredati di una nota esplicativa scritta in cui:

a) motiva la ripresentazione degli stessi dati;

b) fornisce un piano per la futura presentazione di dati aggiornati nell'anno di riferimento successivo.

Articolo 6

Copertura geografica dei dati raccolti

1. Entro il 31 dicembre 2026 gli Stati membri presentano alla Commissione l'elenco dei codici delle unità amministrative locali (LAU), di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003, che corrispondono alla copertura geografica dei dati raccolti dagli Stati membri per ciascuno dei rispettivi nodi urbani ai fini del presente regolamento. La copertura geografica deve corrispondere ai confini delle LAU identificate. La copertura geografica di un singolo nodo urbano può essere composta da una o più LAU.

2. Ciascun codice LAU è assegnato in modo univoco alla copertura geografica di un singolo nodo urbano e i dati relativi a una specifica area LAU sono pertanto presentati esclusivamente per il corrispondente nodo urbano e non sono attribuiti a più nodi urbani.

3. I dati sulla mobilità urbana presentati per ciascun nodo urbano riguardano l'intera area geografica designata dai rispettivi codici LAU.

4. Lo Stato membro che intenda modificare i codici LAU utilizzati per la copertura geografica di un nodo urbano identificato con la procedura di cui al presente articolo presenta una notifica alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno civile precedente l'anno di riferimento, corredata di una chiara spiegazione dei motivi della modifica.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco degli indicatori della mobilità urbana e dei metodi di raccolta dei dati

1. **Indicatori nel settore degli aspetti orizzontali**

(1) HO.1 Numero totale di persone, ripartite per sesso e fascia di età, la cui dimora abituale si trova nell'area geografica [# persone].

Metodo di raccolta dei dati: la Commissione estrae i dati relativi all'area geografica dai dati pubblicati da Eurostat conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b). Se non sono disponibili dati di geolocalizzazione, lo Stato membro raccoglie i dati necessari estraendoli dal censimento più recente della popolazione e li presenta conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

(2) HO.2 Dimensione dell'area geografica [# km^2] quale identificata a norma dell'articolo 6.

Metodo di raccolta dei dati: la Commissione estrae i dati relativi all'area geografica dai dati pubblicati da Eurostat conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b). Se non sono disponibili dati di geolocalizzazione, lo Stato membro raccoglie i dati necessari in conformità del proprio quadro istituzionale e giuridico e li presenta conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

(3) HO.3 Numero totale di nodi di accesso nella zona geografica [# nodi di accesso].

Metodo di raccolta dei dati: lo Stato membro utilizza qualsiasi metodo impiegato per raccogliere tali dati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione ([1]).

2. **Indicatori nel settore degli aspetti relativi alla sostenibilità**

(4) SU.1 Numero di viaggi giornalieri nella zona geografica, ripartiti secondo le cinque modalità di viaggio seguenti: a piedi, in bicicletta, con trasporti motorizzati individuali, con trasporto pubblico e altro [# viaggi].

Metodo di raccolta dei dati: lo Stato membro utilizza sondaggi, dati della telefonia mobile, modelli di trasporto o altre fonti di *big data* per raccogliere i dati. Se un viaggio si compone di più fasi in cui sono utilizzati diversi modi di trasporto, deve essere indicato il modo principale. Al momento della presentazione dei dati lo Stato membro comunica alla Commissione se i dati si riferiscono a viaggi effettuati da persone la cui dimora abituale si trova nell'area geografica o se si riferiscono a tutti i viaggi effettuati nella determinata area geografica.

(5) SU.2 Parco di autovetture immatricolate nell'area geografica, presentato in un formato a matrice, ripartito per tipo di alimentazione del motore, per categoria di norma Euro sulle emissioni e per categoria di proprietà [# veicoli].

I tipi di alimentazione del motore sono i seguenti:

— benzina, compresi i veicoli ibridi elettrici;

— diesel, compresi i veicoli ibridi elettrici;

— veicoli ibridi elettrici a benzina e diesel a ricarica esterna;

([1]) Regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale (GU L 272 del 21.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj).

— veicoli a emissioni zero (compresi i veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile a idrogeno);

— altro, tra cui: sistemi bi-fuel benzina/GPL, bi-fuel benzina/GNC, GPL, GNC, flex-fuel e carburanti diversi da quelli precedentemente elencati.

Se un determinato tipo di alimentazione del motore non è disponibile nella zona geografica, lo Stato membro indica «zero» per tale categoria.

Le categorie di norme Euro sulle emissioni sono le seguenti:

— norme Euro 1-4,

— norme Euro 5-6c,

— norma Euro 6d,

— norma Euro 7.

Le categorie di proprietà sono:

— persona fisica,

— persona giuridica.

Metodo di raccolta dei dati: lo Stato membro raccoglie i dati estraendoli dal servizio competente per l'immatricolazione dei veicoli.

3. **Indicatori nel settore degli aspetti relativi alla sicurezza**

(6) SA.1 Numero annuo di incidenti stradali nell'area geografica [# incidenti].

Metodo di raccolta dei dati: la Commissione estrae i dati rilevanti dalla banca dati CARE conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b). I dati sono presentati nello stesso formato della banca dati CARE. Se non sono disponibili dati di geolocalizzazione, lo Stato membro raccoglie i dati estraendo le informazioni rilevanti dai registri di polizia, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano l'accesso a tali registri, e li presenta conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

(7) SA.2 Numero annuo di persone gravemente ferite in incidenti stradali nell'area geografica, ripartito per sesso, età e tipo di unità di traffico utilizzata dalla persona gravemente ferita e dall'altro veicolo principale coinvolto nell'incidente [# persone].

Metodo di raccolta dei dati: la Commissione estrae i dati rilevanti dalla banca dati CARE conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b). Se non sono disponibili dati di geolocalizzazione, lo Stato membro raccoglie i dati estraendo le informazioni rilevanti dai registri di polizia e ospedalieri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano l'accesso a tali registri, e li presenta conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). I dati sono presentati nello stesso formato della banca dati CARE. Se non sono disponibili dati relativi alle lesioni gravi, lo Stato membro raccoglie e presenta, per ciascuna area geografica, i dati relativi a tutte le persone ferite nell'incidente. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'eventuale adozione di tale approccio.

(8) SA.3 Numero annuo di persone ferite mortalmente in incidenti stradali nell'area geografica, ripartito per sesso, età e tipo di unità di traffico utilizzata dalla persona ferita mortalmente e dall'altro veicolo principale coinvolto nell'incidente [# persone].

Metodo di raccolta dei dati: la Commissione estrae i dati rilevanti dalla banca dati CARE conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b). Se non sono disponibili dati di geolocalizzazione, lo Stato membro raccoglie i dati estraendo le informazioni rilevanti dai registri di polizia e ospedalieri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano l'accesso a tali registri, e li presenta conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). I dati sono presentati nello stesso formato della banca dati CARE.

4. **Indicatori nel settore degli aspetti relativi all'accessibilità**

(9) AC.1 Numero di nodi di accesso nell'area geografica con almeno quattro partenze all'ora programmate durante le ore di punta, per tratta, su almeno una tratta [# nodi di accesso].

Metodo di raccolta dei dati: lo Stato membro utilizza qualsiasi metodo impiegato per raccogliere tali dati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1926. Le ore di punta e la relativa durata sono determinate dallo Stato membro.

(10) AC.2 Numero totale di stazioni ferroviarie nell'area geografica [# stazioni].

Metodo di raccolta dei dati: la Commissione estrae i dati rilevanti dalla banca dati europea sull'accessibilità delle stazioni ferroviarie (ERSAD), gestita in conformità del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione ([2]), conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. Se non sono disponibili dati di geolocalizzazione, lo Stato membro raccoglie i dati necessari dal soggetto incaricato di riferire in merito all'accessibilità a norma dell'articolo 7 *bis* del regolamento (UE) n. 1300/2014 e li presenta conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

(11) AC.3 Numero di stazioni ferroviarie nell'area geografica segnalate come accessibili dal soggetto incaricato della comunicazione nell'ERSAD [# stazioni] perché soddisfano i criteri seguenti:

a) l'accesso alla stazione è garantito attraverso:

1) un accesso privo di gradini (in caso contrario, è disponibile un ascensore accessibile o una rampa) alla stazione da almeno un parcheggio con posti auto per persone a mobilità ridotta (punto di riferimento);

2) un accesso privo di gradini (in caso contrario, è disponibile un ascensore accessibile o una rampa) alla stazione da almeno un punto di fermata di un altro modo di trasporto in coincidenza (punto di riferimento);

b) l'accesso alle informazioni nella stazione è garantito attraverso:

1) sistemi dinamici di informazione acustica e visiva disponibili nella stazione;

2) un accesso privo di gradini (in caso contrario, è disponibile un ascensore accessibile o una rampa) a uno sportello informazioni accessibile in sedia a rotelle nella stazione dotato di un sistema a circuito induttivo;

c) l'accesso ai biglietti in stazione è garantito attraverso:

1) un accesso privo di gradini (in caso contrario, è disponibile un ascensore accessibile o una rampa) a uno sportello di vendita biglietti, ove presente, accessibile in sedia a rotelle nella stazione dotato di un sistema a circuito induttivo;

2) un distributore automatico di biglietti, ove presente, con funzionalità audio e tattili accessibili;

d) la segnaletica nella stazione si presenta sotto forma di:

accessi e percorsi nella stazione che comprendono contrassegni tattili e in braille o informazioni tattili su corrimano e pareti;

e) l'accesso ai binari è garantito attraverso:

marciapiedi privi di gradini e accessibili in sedia a rotelle (accessibili anche attraverso barriere per il controllo dei biglietti, ove presenti) con indicatori tattili e percorsi tattili a contrasto lungo il marciapiede del binario;

([2]) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj).

f) l'accesso ai treni è garantito attraverso:

l'accesso a livello tra il marciapiede e il treno per gli utilizzatori di sedia a rotelle o l'assistenza gratuita durante la salita e la discesa dai treni nelle stazioni che non forniscono un accesso a livello tra il marciapiede e il treno.

Metodo di raccolta dei dati: la Commissione estrae i dati rilevanti dall'ERSAD conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b). Qualora non fossero disponibili dati di geolocalizzazione, lo Stato membro raccoglie i dati necessari dal soggetto incaricato di riferire in merito all'accessibilità a norma dell'articolo 7 *bis* del regolamento (UE) n. 1300/2014 e li presenta conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.